



Università degli Studi di Messina  
**C.A.R.E.C.I. - Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d'Impresa**

Presidente: Prof. Michele Limosani  
V. Consolato del Mare, 41 is. 317 - 98122 Messina  
☎ 090 676 8261 - 📠 090 676 8281 @ careci@unime.it www.careci.it

Università degli Studi di Messina  
Amministrazione centrale - UNMECLE  
Centro Attrazione Risorse Esterne e  
Creazione d'Impresa (CARECI)  
Prot. n. 10548  
del 21/02/2013  
Decreto n. 09/2013  
Tit./Cl. 1/6 - Fascicolo .....

IL RETTORE

- VISTI l'art.18 della Legge n°196/97 in materia di *Tirocini formativi e di orientamento*, il D.M. n°142/98 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art.18 della Legge n°196/97 e la Circolare della Regione Siciliana n°22/2002 recante Direttive per la promozione, gestione e valutazione dei Tirocini formativi e di orientamento;
- CONSIDERATO che questo Ateneo attraverso il Settore Job Placement del C.A.R.E.C.I. cura la stipula delle convenzioni con soggetti pubblici e privati ospitanti in tirocinio/stage studenti in uscita dai corsi di laurea, laureati, allievi di percorsi di alta formazione (corsi di Master, dottorandi) dell'Università di Messina;
- VISTO lo schema tipo di *Convenzione di Tirocinio e Stage* approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 09.05.2011;
- CONSIDERATO che in sede di approvazione dello schema tipo di *Convenzione di Tirocinio e Stage*, nelle sedute degli Organi Collegiali sopra citate, è emerso che, nell'ipotesi in cui soggetti ospitanti facciano richiesta di modifica di parti della convenzione tipo, le proposte di modifica vengano autorizzate con decreto rettorale e ratificate dagli Organi collegiali;
- ACCERTATO che la Convenzione proposta risponde ai requisiti di legittimità e conformità alla normativa vigente;
- VISTA la Convenzione proposta dalla Prefettura di Messina previa verifica degli uffici del C.A.R.E.C.I.;

**DECRETA**

di autorizzare la sottoscrizione dello schema di Convenzione proposto dalla Prefettura di Messina;  
di sottoporre il presente decreto alla ratifica degli Organi collegiali.

IL RETTORE  
Prof. Francesco Tomasello

Responsabile del procedimento: d.ssa Donatella Vadala



## CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

### TRA

L'**Università degli Studi di Messina** con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, codice fiscale n. 80004070837, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Tomasello, nato a Messina il 04/07/1946,

e

La **Prefettura di Messina** - Ufficio territoriale del Governo, con sede legale in Piazza Unità d'Italia n°1 - Messina, codice fiscale n. 80007950837, rappresentata dal Prefetto Dr. Stefano Trotta, nato a Cosenza il 2.5.1953, d'ora in poi denominata "Soggetto Ospitante".

### Premesso che

- ✓ l'Università degli Studi di Messina sviluppa forme di raccordo tra il mondo accademico ed il mondo del lavoro, promuovendo il trasferimento dei saperi e favorendo l'inserimento sul mercato del lavoro dei suoi studenti in uscita dai corsi di laurea e neo-laureati.
- ✓ l'art. 18 comma 1 lettera b della L. 196/97 prevede l'attuazione di interventi formativi con la funzione di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e valorizzare pienamente il momento dell'orientamento, nonché favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
- ✓ i soggetti richiamati nell'art. 18 comma 1, lettera a della legge 196/97, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 Dicembre 1962, n. 1859;
- ✓ il DM 142/98 regola gli ambiti e le modalità applicative dei tirocini formativi e di orientamento;
- ✓ il DM 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al DM 142/98;
- ✓ ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17, comma 1 lettera b, e 18 della Legge 24 Giugno 1997 n. 196, della circolare della Regione Siciliana n. 22 del 28 novembre 2002 e n. 06 del 11 giugno 2004, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, nonché di assicurare adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro, possono essere attivati stage aziendali e tirocini di orientamento e formazione da svolgere all'interno di enti/aziende con finalità di carattere conoscitivo, di affiancamento, di inserimento o di pre-socializzazione lavorativa;



**Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.**

**Si conviene quanto segue:**

**Art.1**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 la Prefettura di Messina - Ufficio territoriale del Governo si impegna ad accogliere presso le sue strutture fino a un numero massimo complessivo di 10 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, su proposta dell'Università degli Studi di Messina.

**Art. 2 - Natura del tirocinio**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi della vigente normativa.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor didattico/organizzativo designato dal Soggetto Promotore e da un tutor istituzionale designato dal Soggetto Ospitante.

3. Per ciascun destinatario di tirocinio formativo e di orientamento inserito presso il Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- ✓ i dati personali del tirocinante,
- ✓ i nominativi del tutor didattico/organizzativo e del tutor istituzionale,
- ✓ obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della/e struttura/e operative,
- ✓ le strutture del Soggetto Ospitante (stabilimento, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio,
- ✓ gli estremi indicativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

**Art. 3 - Obblighi del Soggetto Promotore**

1. Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (Gestione per conto dello Stato) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.

3. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

**Art. 4 - Obblighi del Soggetto Ospitante**

1. Il Soggetto Ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture in tirocinio formativo e di orientamento, laureati dell'Università di Messina che abbiano conseguito il titolo da non più di 18 mesi e che siano stati selezionati secondo le modalità concordate tra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante, attraverso apposito Avviso pubblico emanato dal Soggetto Ospitante.



2. Sarà all'uopo costituita una Commissione mista, nominata di concerto tra le due Amministrazioni, per lo svolgimento dell'intera procedura di selezione.
3. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il Soggetto Promotore.
4. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.
5. Il Soggetto Ospitante, ove previsto, ha l'obbligo di dare comunicazione dell'attivazione di un tirocinio al Centro per l'Impiego della Provincia competente entro il giorno precedente l'inizio del tirocinio, nonché di comunicare, entro 5 giorni, la proroga o la cessazione anticipata (Legge 296/06). Il Soggetto Ospitante provvederà direttamente ad informare le rappresentanze sindacali.

#### **Art. 5 - Obblighi del tirocinante**

1. L'accesso alle strutture del Soggetto Ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio formativo e di orientamento.
2. Durante lo svolgimento dell'esperienza il tirocinante è tenuto a:
  - a) svolgere l'attività prevista nel progetto formativo e di orientamento;
  - b) rispettare tutte le norme previste in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
  - c) mantenere la riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze relative ai processi produttivi o ai prodotti acquisiti;
  - d) attenersi alle indicazioni fornite dal tutor didattico – organizzativo e dal tutor istituzionale.
3. Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto Ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita per attestare la propria presenza. Il tirocinio si articolerà in un numero massimo di venti ore settimanali.

#### **Art. 6 - Sospensione o interruzione del tirocinio**

1. E' consentita, per giustificati motivi, la sospensione del tirocinio nel rispetto della normativa vigente e previo accordo con il Soggetto Ospitante. Non si calcolano nel computo dei limiti di durata gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità.
2. Il percorso del tirocinio formativo e di orientamento può essere interrotto, con un preavviso di almeno 15 giorni, sia dal tirocinante che dal Soggetto Ospitante, fornendo alla controparte una motivazione scritta circa la decisione di interrompere.

#### **Art. 7 - Trattamento dei dati**

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima,



potranno essere comunicati a Soggetti Pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a Soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

3. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante.

4. Le parti dichiarano, altresì, di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche.

#### **Art. 8 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, si intende rinnovata nelle sue parti per ogni anno accademico.

La procedura di selezione necessaria all'attivazione dei tirocini di formazione ed orientamento presso il Soggetto Ospitante viene annualmente attivata attraverso una specifica richiesta del Soggetto Ospitante al Soggetto Promotore.

Ciascuna delle parti potrà manifestare la volontà a rescindere la Convenzione dandone comunicazione, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni dalla scadenza naturale.

#### **Art. 9 - Foro competente**

Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Messina.

#### **Art. 10**

1. La presente Convenzione viene redatta in triplice originale, conservata agli atti di ciascun Ente e presso il repertorio delle convenzioni dell'Università di Messina.
2. La presente Convenzione è esente da IVA come da D.P.R. n. 633/72.
3. La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26/4/86, le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Messina, ..... **20 FEB. 2013**

Dr. Stefano Trotta, Prefetto della Provincia di Messina

Prof. Francesco Tomasello, Rettore dell'Università di Messina

*Responsabile del procedimento: dott.ssa Donatella Vadala*